



COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 25/03/2017

OGGETTO: TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFARIA.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **09:30** nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

NICOLARDI ALFONSO	Presente
CEMBALI NICOLETTA	Presente
MALAVOLTI FEDERICA	Presente
MERLINI FRANCESCA	Presente
SALVATORI ENRICO	Presente
TAGLIAFERRI FLAVIO	Presente
ZACCARINI ENRICO	Presente
ZANOTTI LORIS	Presente
CATANI GUIDO	Assente
MAZZANTI RAFFAELE	Assente
VALENTI VINCENZO	Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 2

E' presente l'Assessore esterno CONTI EMANUELE.

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Scrutatori: TAGLIAFERRI, ZACCARINI, MAZZANTI.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFARIA

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno;

Capogruppo Valenti: "Non condivido il sistema di applicazione della TARI, soprattutto sulle attività produttive".

Sindaco: "Abbiamo cercato di introdurre qualche correttivo".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) convertito dalla Legge n. 19/2017;
- Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss mm ii;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;
- D.P.R. n. 158/1999;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;

Motivo del provvedimento:

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare:

- il comma 639 come modificato dall'art. 1 comma 14 della L. n. 208/2015, ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ..."* ;
- il comma 651, ai sensi del quale *"... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- il comma 652, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. e - bis), del Decreto Legge n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, a mente del quale *"... Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la*

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- *il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- *il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il DPR n. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Dato atto:

- che l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, AATO 7 della Provincia di Ravenna (costituita ai sensi delle norme ambientali vigenti e partecipata dal Comune di Riolo Terme a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni dei servizi idrico e gestione rifiuti), ha affidato ad HERA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale, sulla base della convenzione approvata con delibera dell’Assemblea AATO 7 (all'epoca Agenzia ATO di Ravenna) n. 5/532 del 16/12/2005, con decorrenza dall’1/1/2006 al 31/12/2011, prorogata con delibera n. 9 del 7/12/2011 fino al 31/12/2014, fermo restando che il gestore resta obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino al subentro del nuovo gestore;

- che la legge regionale n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- che ATERSIR si configura, pertanto, come una forma partecipativa degli enti locali;

- che fra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle linee guida vincolanti per le tariffe d’utenza e dei relativi regolamenti;

Visto che il Consiglio d’Ambito di Atersir ha approvato per il Comune di Riolo Terme il Piano Economico Finanziario 2017 con deliberazione n. 26 in data 24.03.2017, comprensivo della quota per il fondo di solidarietà terremoto di € 2.949,51, dell’Incentivo Servizi - LFB1 connesso alla gestione del Fondo incentivante di cui alla L.R. 16/2015 di € 4.627,38 e al netto della scontistica e riduzioni previsti per legge e con regolamento comunale, dei costi di accertamento e riscossione del tributo (CARC), della quota insoluti, nonché dell’IVA;

Tenuto conto che dal costo del servizio deve essere detratto il valore del contributo ministeriale previsto per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, in quanto il suddetto contributo è incassato dal Comune;

Tenuto conto altresì che la penale determinata da Atersir e addebitata al gestore Hera SpA in relazione al disservizio verificatosi nel periodo 16.04.2016 – 21.05-2016, sarà erogata al Comune entro il primo trimestre 2017, come stabilito con delibera del Consiglio D'Ambito 2017/3 del 31.01.2017 e che tale importo è da computare in diminuzione del costo del servizio;

Considerato inoltre che il costo del servizio rifiuti risultante dal PEF approvato da Atersir deve essere integrato, ai sensi di legge, con specifiche voci di costo e che pertanto la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2017 viene determinata, come di seguito riportato:

Valore PEF quota gestore (al netto della sanzione contrattuale per mancato servizio di € 2.531,75)	€ 723.402,12
IVA 10% su PEF (tranne fondo terremoto)	€ 72.045,26
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA inclusa)	€ 25.689,54
Contributo MIUR per scuole statali	-€ 6.468,06
Fondo incentivante LFB1	-€ 4.627,38
Penale determinata da Atersir per disservizio 2016	-€ 15.076,00
Scontistica utenze domestiche	€ 43.873,11
Scontistica utenze non domestiche	€ 13.349,56
Stima quota insoluti	€ 88.610,79
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 940.798,94

Ritenuto opportuno, analogamente all'anno 2016 ed in attesa di addivenire ad un sistema di tariffazione puntuale commisurato alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, utilizzare per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999, coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche identici a quelli degli anni 2014, 2015 e 2016, usufruendo della possibilità introdotta al comma 662 della Legge 147/2013 con l'art. 2 - comma 1 lettera e-bis - del D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, come modificato dall'art. 1 comma 27 della L. n. 208/2015, di adottare, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50% dei limiti previsti dalla legge, in modo tale da mantenere un sostanziale equilibrio tariffario rispetto a quello della previgente TIA applicata fino al 2013;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Vista quindi l'elaborazione trasmessa da Hera S.p.A. attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata sulla scorta dell'ultima

banca dati disponibile TARI;

Dato atto che il costo complessivo, base per la determinazione delle tariffe, più sopra riportato viene coperto per il 64,30% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 35,70% dalla Tari relativa alle utenze non domestiche;

Dato atto

- che ai sensi dell'art. 1 - comma 666 - della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- che il tributo provinciale, sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti e sarà versato al Comune, il quale provvederà al riversamento alla Provincia;

Dato atto altresì che, come previsto dal comma 26 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 e successive modifiche ed integrazioni, per gli anni 2016 e 2017 la sospensione delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 non si applica alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017 è stato differito al 28.02.2017 dall'art. 1 comma 454 della Legge 11.12.2016 n. 232 e ulteriormente prorogato al 31.03.2017 ai sensi dell'art.5 comma 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito dalla L. n. 19 del 27.02.2017;

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 29.12.2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2017 alla D.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

Tanto premesso e considerato, viste le Tabelle di cui all'allegato Tabella A) per le utenze domestiche e all'allegato Tabella B) per le utenze non domestiche, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere l'Organo di Revisione come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: componenti 11 – presenti 9 – assenti 2 (Catani, Mazzanti) – votanti 9 – favorevoli 8 – contrari 1 (Valenti) – astenuti 0;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di definire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2017, tenuto conto del PEF 2017 redatto dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ed approvato dalla competente Autorità d'Ambito Atersir, come di seguito riportato:

Valore PEF quota gestore (al netto della sanzione contrattuale per mancato servizio di € 2.531,75)	€ 723.402,12
IVA 10% su PEF (tranne fondo terremoto)	€ 72.045,26
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA inclusa)	€ 25.689,54
Contributo MIUR per scuole statali	-€ 6.468,06
Fondo incentivante LFB1	-€ 4.627,38
Penale determinata da Atersir per disservizio 2016	-€ 15.076,00
Scontistica utenze domestiche	€ 43.873,11
Scontistica utenze non domestiche	€ 13.349,56
Stima quota insoluti	€ 88.610,79
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 940.798,94

- 3) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2017, comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati, di cui all'allegato Tabella A) per le utenze domestiche e all'allegato Tabella B) per le utenze non domestiche, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare quindi atto che le nuove tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), così determinate, hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 5) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

- 6) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e ha effetti diretti sulla situazione economica – finanziaria dell'ente, in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria;

Con successiva votazione, identica alla precedente,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **1** del **25.03.2017**

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA

Numero componenti del nucleo familiare

1	Ka	0,80	Tariffa fissa (€/mq)	0,543
	Kb	0,95	Tariffa variabile (€)	84,573
2	Ka	0,94	Tariffa fissa (€/mq)	0,638
	Kb	1,68	Tariffa variabile (€)	149,561
3	Ka	1,05	Tariffa fissa (€/mq)	0,712
	Kb	2,05	Tariffa variabile (€)	182,500
4	Ka	1,14	Tariffa fissa (€/mq)	0,773
	Kb	2,39	Tariffa variabile (€)	212,768
5	Ka	1,23	Tariffa fissa (€/mq)	0,834
	Kb	3,01	Tariffa variabile (€)	267,963
6 o più	Ka	1,30	Tariffa fissa (€/mq)	0,882
	Kb	3,44	Tariffa variabile (€)	306,243

TARI 2017

CATEGORIA				€/MQ
1-1a				
Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	Kc	0,57	Tariffa fissa	0,789
	Kd	3,90	Tariffa variabile	1,243
1-1b				
Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	Kc	0,44	Tariffa fissa	0,609
	Kd	2,96	Tariffa variabile	0,943
2				
Cinematografi e teatri	Kc	0,43	Tariffa fissa	0,595
	Kd	3,74	Tariffa variabile	1,192
3.0 (da 0 a 2000 mq)				
Autorimesse e magazzini	Kc	0,60	Tariffa fissa	0,830
	Kd	5,85	Tariffa variabile	1,864
3.1 (oltre 2000 mq)				
Autorimesse e magazzini	Kc	0,48	Tariffa fissa	0,666
	Kd	3,51	Tariffa variabile	1,119
4				
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Kc	0,76	Tariffa fissa	1,052
	Kd	6,36	Tariffa variabile	2,027
5				
Stabilimenti balneari	Kc	0,64	Tariffa fissa	0,886
	Kd	5,22	Tariffa variabile	1,664
6.0 (da 0 a 2000 mq)				
Esposizioni, autosaloni	Kc	0,51	Tariffa fissa	0,706
	Kd	4,38	Tariffa variabile	1,396
6.1 (oltre 2000 mq)				
Esposizioni, autosaloni	Kc	0,39	Tariffa fissa	0,536
	Kd	3,27	Tariffa variabile	1,042
7				
Alberghi con ristorante	Kc	1,64	Tariffa fissa	2,270
	Kd	13,24	Tariffa variabile	4,220
8				
Alberghi senza ristorante	Kc	1,18	Tariffa fissa	1,633
	Kd	8,39	Tariffa variabile	2,674
9				
Case di cura e riposo	Kc	1,00	Tariffa fissa	1,384
	Kd	8,91	Tariffa variabile	2,840
10				
Ospedali	Kc	1,29	Tariffa fissa	1,786
	Kd	10,10	Tariffa variabile	3,219
11 - 11a				
Uffici, agenzie	Kc	1,52	Tariffa fissa	2,102
	Kd	12,12	Tariffa variabile	3,863
11 - 11b				
Studi professionali	Kc	1,23	Tariffa fissa	1,708
	Kd	11,48	Tariffa variabile	3,659
12				
Banche, istituti di credito	Kc	0,92	Tariffa fissa	1,266
	Kd	7,55	Tariffa variabile	2,405
13 - 13a				
Negozi di abbigliamento, calzature	Kc	1,12	Tariffa fissa	1,550
	Kd	10,41	Tariffa variabile	3,318
13 - 13b				
Librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Kc	1,36	Tariffa fissa	1,881
	Kd	11,06	Tariffa variabile	3,525
13 - 13c				
Distributori automatici, gioiellerie	Kc	0,87	Tariffa fissa	1,204
	Kd	10,41	Tariffa variabile	3,318
14 - 14a				
Edicole, tabaccai, plurilicenze	Kc	1,80	Tariffa fissa	2,491
	Kd	11,84	Tariffa variabile	3,773
14 - 14b				
Farmacie	Kc	2,28	Tariffa fissa	3,150
	Kd	15,20	Tariffa variabile	4,844
15				
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Kc	1,05	Tariffa fissa	1,453
	Kd	7,02	Tariffa variabile	2,237

TARI 2017

16				
Banchi di mercato di beni durevoli	Kc	2,20	Tariffa fissa	3,045
	Kd	14,86	Tariffa variabile	4,736
17				
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,509
	Kd	9,74	Tariffa variabile	3,104
18 - 18a				
falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	Kc	1,13	Tariffa fissa	1,564
	Kd	7,92	Tariffa variabile	2,524
19 - 19a				
Carrozzerie, autofficine, elettrauti	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,509
	Kd	8,15	Tariffa variabile	2,597
20.0 (da 0 a 2000 mq)				
Attività industriali	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,509
	Kd	5,97	Tariffa variabile	1,903
20.1 (da 2001 a 8000 mq)				
Attività industriali	Kc	0,97	Tariffa fissa	1,340
	Kd	3,73	Tariffa variabile	1,189
20.2 (da 8001 a 15.000 mq)				
Attività industriali	Kc	0,80	Tariffa fissa	1,106
	Kd	3,20	Tariffa variabile	1,020
20.3 (oltre 15.000 mq)				
Attività industriali	Kc	0,66	Tariffa fissa	0,911
	Kd	2,26	Tariffa variabile	0,720
21.0 (da 0 a 2000 mq)				
Attività artigianali	Kc	1,09	Tariffa fissa	1,509
	Kd	6,80	Tariffa variabile	2,167
21.1 (oltre 2000 mq)				
Attività artigianali	Kc	0,97	Tariffa fissa	1,340
	Kd	3,71	Tariffa variabile	1,182
22.0 (da 0 a 150 mq)				
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Kc	5,71	Tariffa fissa	7,905
	Kd	45,86	Tariffa variabile	14,616
22.1(oltre 150 mq)				
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Kc	4,44	Tariffa fissa	6,143
	Kd	41,00	Tariffa variabile	13,067
23				
Mense, birrerie, amburgherie	Kc	5,00	Tariffa fissa	6,921
	Kd	42,80	Tariffa variabile	13,640
24.0 (da 0 a 30 mq)				
Bar, caffè, pasticcerie	Kc	3,96	Tariffa fissa	5,481
	Kd	44,05	Tariffa variabile	14,039
24.1 (oltre 30 mq)				
Bar, caffè, pasticcerie	Kc	3,96	Tariffa fissa	5,481
	Kd	23,95	Tariffa variabile	7,633
25				
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Kc	2,76	Tariffa fissa	3,820
	Kd	21,95	Tariffa variabile	6,995
26				
Plurilicenze alimentari e/o miste	Kc	2,61	Tariffa fissa	3,613
	Kd	21,85	Tariffa variabile	6,964
27				
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Kc	4,00	Tariffa fissa	5,532
	Kd	53,30	Tariffa variabile	16,987
28				
Ipermercati di generi misti	Kc	3,49	Tariffa fissa	4,828
	Kd	26,00	Tariffa variabile	8,286
29				
Banchi di mercato di genere alimentari	Kc	5,03	Tariffa fissa	6,959
	Kd	31,46	Tariffa variabile	10,026
30				
Discoteche, night club	Kc	1,91	Tariffa fissa	2,644
	Kd	13,48	Tariffa variabile	4,296



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Tributi

PROPOSTA DI DELIBERA n. 196 / 2017

OGGETTO: TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFARIA.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAPRI CINZIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2017 / 196
Tributi

OGGETTO: TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFARIA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/03/2017

IL RESPONSABILE SETTORE
CAVALLI CHIARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2017 / 196
Tributi

OGGETTO: TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFARIA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 656 del 28.09.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'ente in merito ai quali si osserva che

.....

.....

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 24/03/2017

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO
TERRITORIALE
SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 25/03/2017

Oggetto: TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFARIA.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2017 al 19/04/2017.

Li, 04/04/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25/03/2017

Tributi

Oggetto: TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFARIA.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 19/04/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 25/03/2017

Oggetto: TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFARIA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/04/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 21/04/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)